

Energia

Testi relativi alla Comunitaria per il 2006
(Atto S.1014 Senato)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: Casoli)

11 ottobre 2006

La Commissione,

preso atto della forte rilevanza degli atti comunitari recepiti attraverso il disegno di legge comunitaria per il 2006, che investono la competenza diretta della Commissione;

sottolineata, in termini generali, la necessità di garantire la massima tempestività nel processo di adeguamento del diritto interno alle norme comunitarie, anche al fine di scongiurare una rapida successione di interventi correttivi;

rilevata l'opportunità di assicurare la necessaria coerenza e continuità negli interventi normativi in materia energetica, con particolare riguardo ai profili del risparmio e dell'efficienza negli usi finali;

valutata con favore l'introduzione di disposizioni attuative delle nuove norme comunitarie sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

preso atto della forte incidenza che il recepimento delle direttive di interesse della Commissione può determinare sugli assetti economico-industriali e sulla competitività del sistema Paese nel suo complesso;

rilevata altresì l'importanza delle disposizioni inerenti il comparto energetico e delle loro possibili ricadute sugli utenti;

delibera di riferire favorevolmente, sottolineando la necessità di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, garantendo al contempo la massima attenzione alle ricadute che i provvedimenti di recepimento delle norme comunitarie determinano sulla competitività interna ed internazionale del tessuto produttivo nazionale.

RELAZIONE DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: Bellini)

4 ottobre 2006

La Commissione,

esaminato il disegno di legge,

considerato positivamente che il disegno di legge prevede, agli allegati A e B, il recepimento di talune direttive comunitarie in materie ambientali tese al miglioramento della situazione italiana, esprime relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– per quanto riguarda i decreti di recepimento della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità, nonché della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia, di cui all'allegato B, si dovrebbe tener conto dell'esigenza di coordinare la nuova normativa con quanto previsto dal disegno di legge n. 786, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 10ª (industria) e 13ª (ambiente);

– per ciò che concerne la direttiva 2005/35/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per

violazioni, di cui all'allegato B, appare necessario porre la massima attenzione all'esigenza di armonizzare le nuove disposizioni penali con quanto previsto dal Codice penale vigente, anche tenendo conto della decisione quadro 2005/667/GAI che completa la direttiva;

– appare infine quanto mai opportuno che la Commissione di merito, analogamente a quanto proposto dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, introduca il seguente articolo aggiuntivo:

«Articolo 15-bis. - (*Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*).

– 1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della medesima direttiva».

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma è ridotto a sei mesi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2006

9^a Seduta

Presidenza del Presidente

[MANZELLA](#)

Interviene il ministro per le politiche europee Emma Bonino.

Interviene in sede di replica il ministro Emma BONINO, richiamando preliminarmente le considerazioni già svolte nella scorsa seduta in ordine all'opportunità di addivenire ad una rapida conclusione dell'esame degli atti in titolo.

Con riguardo poi alle proposte emendative volte ad introdurre nuove disposizioni attuative della direttiva 2001/77/CE, ritiene che tali aspetti potrebbero essere più opportunamente affrontati in sede di esame del disegno di legge n. 691, recante misure di liberalizzazione del mercato dell'energia, assegnato alla Commissione Industria.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) illustra l'emendamento 15.0.3, auspicandone l'accoglimento, in quanto tale proposta è volta a ricondurre la disciplina nazionale in materia di finanziamenti e incentivi pubblici per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili nell'alveo della direttiva 2001/77/CE. Ricorda infatti sul punto la scelta del legislatore italiano di comprendere tra le fonti ammissibili ai benefici anche i rifiuti, che giudica fortemente discutibile.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 15 sono dati per illustrati

15.0.2

SILVESTRI, DE PETRIS, PECORARO SCANIO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifica al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»)

1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sono soppressi.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva 2001/77/CE, assicurandone l'esclusiva destinazione alle fonti energetiche rinnovabili di cui all'articolo 2 della medesima direttiva 2001/77/CE».

15.0.3

SODANO, ALLOCCA, TURIGLIATTO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

1. Ai fini della corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, i finanziamenti e gli incentivi pubblici di cui alla citata direttiva sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 della medesima direttiva».

15.0.4 (già 6.0.1)

FERRANTE, PIGLIONICA, RONCHI, BELLINI, MOLINARI, BRUNO, SODANO, CONFALONIERI, BARBATO, ROSSI PAOLO, BANTI, DE PETRIS, RUBINATO, BOSONE, DONATI, MONGIELLO, IOVENE, BRUTTI PAOLO, ROSSA, BARBIERI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

Art. 6-bis.

(Incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili secondo la corretta definizione della direttiva europea 2001/77/CE)

Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici sono concedibili esclusivamente per la produzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/77/CE.

Con riguardo all'emendamento 15.0.2, di carattere aggiuntivo, il senatore SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*) suggerisce di procedere ad una bocciatura tecnica al fine di consentirne l'eventuale trasformazione in ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 15.0.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*), preso atto del parere contrario del Governo, propone di respingere l'emendamento 15.0.3, riservandosi di proporre la trasformazione in ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Gli emendamenti 15.0.3 e 15.0.4 vengono posti separatamente in votazione e respinti.